

Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2010, n. 8-327

Art. 1-sexies del D.L. 239/2003 convertito in Legge 290/2003 e modificato dall'art. 1, comma 26 della Legge 23 agosto 2004, n. 239. Espressione intesa per autorizzazione alla costruzione ed esercizio del progetto per il nuovo Elettrodotto a 380 kV D.T. tra le Stazioni elettriche di "Trino (VC) e Lacchiarella (MI)", tratto piemontese, presentato da Terna S.p.A.

A relazione dell'Assessore Giordano:

L'articolo 1, comma 26, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di *“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”*, a modifica dell'art. 1-sexies del D.L. 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dispone che *la costruzione ed esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica [...] sono soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti [...]*.

Con riferimento a tale norma, Terna S.p.A. con istanza n. TE/P20080019402 del 10 dicembre 2008 ha presentato al Ministero per lo Sviluppo Economico richiesta di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio del progetto di cui all'oggetto, che per la porzione di territorio situato in Piemonte interessa i Comuni di Trino, Ronsecco, Tricerro, Lignana, Desana, Vercelli, Asigliano Vercellese, Pezzana, Prarolo (in provincia di Vercelli). Il MiSE, a seguito della verifica della presenza dei requisiti minimi tecnici e amministrativi di ammissibilità dell'istanza, in data 27 febbraio 2009 con nota n.0025418, ha comunicato l'avvio del procedimento.

In data 7 aprile 2009, la Società elettrica ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 23 del Dlgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i, ai fini dell'avvio della fase di valutazione della procedura di VIA, il cui esito positivo costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio.

L'intervento in oggetto consiste nella realizzazione di una nuova linea in doppia terna a corrente alternata (50 Hz), con tensione nominale pari a 380 kV e potenza nominale pari a 1000 MVA per ciascuna terna, di lunghezza pari a 94 km (n. 263 sostegni totali), congiungente le stazioni a 380 kV di Trino in Provincia di Vercelli e di Lacchiarella in Provincia di Milano.

Con specifico riferimento al territorio piemontese, la linea si svilupperà lungo un tracciato di circa 30 km attraverso il territorio della Provincia di Vercelli, dal Comune di Trino ai Comuni di Prarolo e Pezzana lungo il fiume Sesia, e comporterà la realizzazione di n.83 nuovi tralicci, di cui circa l'80% di tipo monostelo e a basso impatto visivo, con 3 conduttori di tipo alluminio/acciaio per fase e una fune di guardia, con un'altezza indicativa dei sostegni (a livello della fune di guardia) pari a circa 55 m.

Per la realizzazione del suddetto collegamento, saranno altresì necessari due interventi di variante in ingresso/uscita dalla S.E. di Trino, rispettivamente della linea a 380 kV “Rondissone-Trino” e della linea a 380 kV “Trino-Castelnuovo”, entrambe esistenti.

Secondo quanto dichiarato dal proponente, e nell'ipotesi di esercizio costante della linea al 65% della capacità di carico, l'elettrodotto in progetto renderà possibile trasportare un quantitativo di energia elettrica pari a circa 11.400 GWh, riducendo nel contempo le perdite di rete.

La Regione Piemonte chiamata ad esprimere il parere di competenza sulla compatibilità ambientale dell'opera in progetto, registrando con favore la conferma della soluzione localizzativa dalla stessa condivisa nelle precedenti fasi della VAS, si è pronunciata in maniera favorevole, condizionatamente al rispetto di specifiche prescrizioni e raccomandazioni per la sostenibilità ambientale dell'intervento.

Tale parere è stato rilasciato con deliberazione della Giunta Regionale n. 60-11982 del 4 agosto 2009, concorrendo alla formazione del giudizio positivo con prescrizioni espresso dal MATTM (Decreto 2010-0000001 del 27 gennaio 2010), di concerto con il MiBAC, per quanto concerne la compatibilità ambientale dell'infrastruttura. A tale riguardo, il citato decreto ha richiesto altresì la predisposizione di elaborati progettuali integrativi da presentarsi prima della conclusione del procedimento, come nel caso di uno studio sul posizionamento dei dissuasori per l'avifauna, volto a contemperare le esigenze di tutela dell'avifauna con quelle di tutela paesaggistica, in accordo con le Regioni territorialmente interessate.

Per quanto attiene all'aspetto procedimentale relativo al rilascio dell'autorizzazione all'intervento in oggetto, il Ministero delle Infrastrutture – Direzione Generale per le Politiche di Sviluppo del territorio, con nota n. 0007316/U del 30.06.2009, ha chiesto a questa Regione di esprimersi in relazione all'accertamento di conformità dell'intervento alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti, ai sensi dell'art. 1, comma 26, della Legge 23 agosto 2004, n. 239.

In sede di Conferenza dei servizi svoltasi in data 10 febbraio 2010, il rappresentante del MiSE_DGERM, in qualità di responsabile del procedimento, ravvisando l'esigenza di integrare la documentazione presentata a corredo del progetto, in ottemperanza alla richiesta espressa in tal senso nel Decreto di compatibilità ambientale del MATTM (prescrizione F2), ha assegnato il termine di tre mesi - come risulta dall'apposito verbale trasmesso con nota n. 0019481 del 12.02.2010 - per la predisposizione della documentazione integrativa ovvero, nella fattispecie, del citato studio sul rischio di collisione per l'avifauna, nonché per il rilascio delle Intese da parte delle Regioni.

Ricevuto formalmente tale verbale, la Direzione Ambiente titolare del coordinamento del procedimento regionale, in attuazione della DGR n. 4 – 2195 del 20 febbraio 2006 in materia di procedure per l'espressione dell'intesa regionale nei procedimenti autorizzativi di elettrodotti della Rete di Trasmissione Nazionale, ha proceduto alla convocazione di una Conferenza dei servizi interna ai sensi dell'art. 23 della L.r. n. 7/2005, ai fini di effettuare una ricognizione sugli eventuali pareri di competenza.

Nell'ambito dei lavori di suddetta Conferenza, svoltasi il 15 febbraio 2010, sono state considerate le posizioni precedentemente espresse dalle Direzioni regionali coinvolte nella fase di valutazione di impatto ambientale, e compendiate nel parere di VIA, così come riprese dal Decreto di Compatibilità Ambientale approvato dal Ministero dell'Ambiente.

Nel corso della suddetta Conferenza si è quindi preso atto:

- dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione agli attraversamenti in linea idraulica già effettuato da parte del Settore decentrato Opere Pubbliche di Vercelli contestualmente al parere regionale di VIA;
- dell'avvenuto rilascio, da parte del Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio, dell'autorizzazione paesaggistica contestualmente al parere regionale di VIA;
- dell'avvenuta pubblicazione da parte di Terna S.p.A. dell'elenco di particelle catastali interessate dai tracciati in progetto.

Inoltre, per quanto riguarda l'individuazione di una soluzione capace di contemperare le esigenze di tutela dell'avifauna con quelle di tutela paesaggistica, in attesa dello studio integrativo previsto dal Decreto VIA, nel corso della Conferenza si è dato comunemente atto dell'esigenza di avviare un confronto con la società elettrica e di indirizzarne l'analisi nell'ambito di riunioni tecniche dedicate, con la partecipazione delle diverse direzioni regionali interessate, del Parco regionale del Po e dell'Orba, e della Provincia di Vercelli.

A conclusione dei lavori, in coerenza con la decisione assunta dal rappresentante del MiSE di assegnare il termine di tre mesi per la predisposizione e l'approvazione dello studio richiesto dal Decreto VIA, nonché al fine di consentire ai rappresentanti delle competenti direzioni regionali di condividerne le risultanze e di definire le opportune prescrizioni per la mitigazione degli effetti attesi sull'avifauna, è stata unanimemente rilevata la necessità di sospendere il procedimento.

Con Determinazione n.150 del 18 febbraio 2010, il Responsabile del Settore Politiche energetiche provvedeva, pertanto, a sospendere la decorrenza del termine di conclusione del procedimento, previsto per il 17 marzo 2010, per un periodo massimo di 90 giorni, e comunque fino ad avvenuta presentazione da parte della Società proponente dell'elaborato progettuale e degli approfondimenti richiesti.

In data 17 febbraio 2010, presso la sede della Direzione Ambiente, si svolgeva la prima riunione del Tavolo di lavoro, aperto anche alla Società proponente, per orientare e concordare le modalità di attuazione della prescrizione F.2 del Decreto VIA, riguardante l'effettuazione del citato studio sulla localizzazione di dissuasori per l'avifauna sulla futura linea. Tale riunione veniva altresì orientata ad avviare contestualmente il confronto finalizzato all'attuazione della prescrizione B.49 del Decreto VIA, consistente nella richiesta di creazione di nuove zone umide nei dintorni del SIC Fontana del Gigante.

In data 6 maggio 2010, lo stesso Tavolo tecnico allargato alla Società proponente, discutendo i contenuti dello studio ("Analisi del rischio elettrico per l'avifauna ai fini dell'ottemperanza della prescrizione F.2 del Decreto di Compatibilità Ambientale", documento cod. n. SRIARI 10021), la cui illustrazione è stata anticipata nell'occasione, perveniva ad un accordo in ordine alle misure di mitigazione da adottarsi in sede di realizzazione del progetto, per limitare il rischio di collisione dell'avifauna con la nuova infrastruttura, nonché in ordine agli interventi da realizzare nell'area della Fontana del Gigante di ampliamento delle aree umide. Nello specifico, relativamente alle sopraccitate necessità di tutela dell'avifauna sono state concordate le seguenti misure prescrittive:

- si prescrive l'installazione di dissuasori visivi ed acustici con passo 25 m, tra i sostegni 1-23 della nuova linea in progetto;
- si prescrive l'installazione di dissuasori visivi ed acustici con passo 50 m tra i sostegni 69-78 della nuova linea in progetto;
- si prescrive l'installazione di dissuasori visivi ed acustici con passo 25 m, sulle due campate sottese ai sostegni 22n-ES21 della linea "Trino-Castelnuovo" che si sviluppa in affiancamento a quella in progetto.
- si richiede alla Società Terna, così come concordato nel verbale d'intesa sottoscritto a conclusione della riunione del Tavolo tecnico del 6 maggio 2010, di finanziare gli interventi che verranno progettati e realizzati dal proponente Parco del Po e dell'Orba, per costituire, su terreni rientranti nella disponibilità dell'Ente Parco, una nuova zona umida di 3 ettari nella Palude di San Genuario, con annesso arbusteto e bosco palustre di circa 5 ettari; nonché per riqualificare alcune vasche presenti nell'ex allevamento ittico ALMA, per una superficie di circa 3 ettari. A tale riguardo le Parti dovranno sottoscrivere una convenzione atta a regolare i rapporti reciproci.

Successivamente, la Società elettrica, con nota n. TE/P20100006002 dell'11 maggio 2010, ha provveduto a trasmettere formalmente alla Regione e ai Ministeri interessati al procedimento autorizzativo il citato Studio.

A seguito di tale formale trasmissione, il Responsabile del procedimento regionale, prendendo atto dell'intervenuta integrazione degli elaborati progettuali, con DD n. 357 del 27 maggio 2010 ha riaperto i termini del procedimento, ai fini della sua conclusione.

Per quanto riguarda il tematismo inerente ai campi elettromagnetici (CEM), successivamente ai lavori della Conferenza è pervenuto, con nota n. 0058344/SC21 del 26.05.2010, il parere del Dipartimento Tematico Radiazioni dell'ARPA Piemonte. In tale parere, l'ARPA, confermando quanto riportato nelle considerazioni effettuate in fase di VIA, e riconoscendo che nessun recettore ricade nella DPA (Distanza di Prima Approssimazione) e che l'obiettivo di qualità fissato dalla Legge n. 36/2001 risulta rispettato in ogni punto del tracciato, esprime la seguente raccomandazione:

- nel dare atto che, con la DGR n.19-5515 del 19 marzo 2007, la Regione ha invitato il soggetto concessionario delle attività di sviluppo della RTN al rispetto non solo dei limiti fissati dalla normativa (citato obiettivo di qualità, pari a 3 microtesla), ma anche del principio della "prudent

avoidance” sostenuto dall’OMS, si raccomanda, ove ritenuto tecnicamente possibile con misure a basso costo, la messa in atto di ulteriori specifici interventi di mitigazione, al fine di minimizzare l’esposizione ai CEM.

Inoltre, si dà atto che la Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, avendo preventivamente fatto richiesta ai Comuni territorialmente interessati, ha provveduto a trasmettere al Responsabile del procedimento, con nota n. 22415/DB0800 del 31.05.2010, le seguenti dichiarazioni di conformità del progetto agli strumenti urbanistici vigenti:

parere urbanistico del Comune di Trino, Settore urbanistico – Edilizia privata trasmesso con nota n. 7730/7834 del 3.05.2010;

- parere urbanistico del Comune di Prarolo trasmesso con nota n.761 del 1.04.2010;
- parere urbanistico del Comune di Lignana trasmesso con nota n.763 del 17.03.2010;
- parere urbanistico del Comune di Ronsecco trasmesso con nota n.1001/10.3 del 24.03.2010;
- parere urbanistico del Comune di Vercelli, Settore Sviluppo Urbano ed Economico, trasmesso con nota n.15665 del 04.05.2010;
- parere urbanistico del Comune di Pezzana trasmesso con nota n.1400 del 27.04.2010;
- parere urbanistico del Comune di Desana trasmesso con nota n.1296 del 06.05.2010;
- parere urbanistico del Comune di Asigliano Vercellese trasmesso con nota n.666 del 05.03.2010.

Nella medesima nota, la Direzione regionale citata segnalava l’assenza del parere del Comune di Tricerro, il cui territorio non è peraltro interessato dallo sviluppo del nuovo elettrodotto, bensì da una variante sull’elettrodotto esistente Trino-Castelnuovo.

Infine, con riferimento alla prescrizione F3 del Ministero dell’Ambiente inserita nel Decreto di Compatibilità Ambientale, in mancanza di documentazione relativa all’impatto acustico della fase di cantiere e sulla base delle indicazioni generali, per ora fornite in ambito di studio di impatto ambientale, si sottolinea l’esigenza di escludere dalle lavorazioni notturne e oltre i limiti delle fasce lavorative individuate nel provvedimento della Regione Piemonte n. 60-11982, nel caso di prossimità a recettori abitati da valutarsi a seguito di localizzazione delle aree di cantiere (per ora mancante), le attività rumorose di seguito elencate in via precauzionale:

- movimentazione di mezzi pesanti per la predisposizione del sito, sbancamenti e modificazioni della viabilità per l’accesso al sito;
- trasporto di materiali con autocarri e preparazione calcestruzzi con betoniera sul sito di cantiere;
- getti di calcestruzzo,
- drenaggi eseguiti con pompe elettromeccaniche alimentate con generatori a scoppio per la bonifica dell’acqua di falda degli scavi dei basamenti dei tralicci;
- attività scarico e assemblaggio di carpenteria metallica nei cantieri di base;
- utilizzo di impianti e macchine rumorose per la lavorazione dei metalli;
- tesatura dei conduttori con elicottero.

Le predette indicazioni prescrittive si ritengono valide nelle more della presentazione della valutazione di impatto acustico, a seguito della quale, ove dimostrata la compatibilità acustica, potranno considerarsi superate.

Pertanto, in considerazione del fatto che l’intervento in progetto, con DGR n. 60 – 11982 del 4 agosto 2009, ha ottenuto un giudizio di compatibilità ambientale positivo;

preso atto delle dichiarazioni di conformità urbanistica sopra menzionate;

in considerazione del fatto che l’autorizzazione unica rilasciata dal Ministero per lo Sviluppo Economico costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti e che, pertanto, l’assenza della dichiarazione urbanistica del Comune di Tricerro, che peraltro non ha rilasciato parere in sede di Conferenza dei servizi presso il MiSE con ciò manifestando il proprio assenso al progetto, non osta all’espressione dell’Intesa regionale;

prendendo altresì atto dell'avvenuto espletamento da parte del proponente di tutte le procedure di pubblicizzazione e di invio dell'avviso di avvio del procedimento e di imposizione del vincolo preordinato all'esproprio, secondo le disposizioni normative vigenti;

nel confermare la necessità di prevedere la piena osservanza del quadro prescrittivo e di raccomandazioni delineato nella citata DGR n. 60 – 11982 del 4 agosto 2009 contenente il giudizio di compatibilità ambientale, costituente parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio, salvo quanto espressamente integrato e/o modificato nella presente deliberazione, come precedentemente illustrato;

stabilendo, infine, le seguenti prescrizioni in merito all'ottemperanza delle prescrizioni a cui è condizionato il positivo giudizio di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente, alla luce dell'espressa delega alle regioni territorialmente interessate dalla Verifica di ottemperanza su numerosi esplicitati punti prescrittivi (pag.33-34 del DEC/VIA/1/2010 del 27.01.2010):

- si richiede che il proponente predisponga, a corredo del progetto esecutivo, una relazione di ottemperanza in cui sia chiaramente indicato come siano state ottemperate le prescrizioni formulate nel decreto ministeriale per l'ottimizzazione del progetto e quale sia l'elaborato in cui tale attuazione venga dettagliatamente riportata, restando inteso che l'approvazione del progetto esecutivo è subordinata ad una positiva espressione da parte della regione che per espletare la Verifica di ottemperanza si avvarrà del supporto tecnico di ARPA Piemonte;

- in ogni caso a conclusione di tutti i lavori (opera principale e compensazioni), si richiede che il Direttore lavori presenti ad ARPA, a cui la Regione affida interamente la verifica sull'ottemperanza delle prescrizioni realizzative, una relazione finale che dia conto della corretta attuazione delle prescrizioni realizzative sul territorio piemontese;

la Giunta Regionale;

vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;

visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

visto il D.P.R. 27 dicembre 2004, n. 330;

vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36;

visto il DPCM 8 luglio 2003;

visto il DM 29 maggio 2008;

vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7;

vista la DGR n. 4-2195 del 20 febbraio 2006;

vista la DGR n. 19 – 5515 del 19 marzo 2007;

vista la DGR n. 60 – 11982 del 4 agosto 2009;

con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di esprimere l'intesa di cui all'art. 1-sexies del decreto legge n. 239/2003, convertito in legge 290/2003 e infine modificato dalla legge 239/2004, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica, prevista dalle stesse disposizioni, inerente alla porzione in territorio piemontese del progetto illustrato in premessa, sita nei Comuni di Trino, Ronsecco, Tricerro, Lignana, Desana, Vercelli, Asigliano Vercellese, Pezzana, Prarolo (in Provincia di Vercelli);

- di dare atto che, con DGR n. 60-11982 del 4 agosto 2009, la Giunta Regionale ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale degli interventi in oggetto, sentiti i Comuni territorialmente interessati;

- di dare atto, anche ai fini degli adempimenti di competenza del Ministero delle Infrastrutture, che i Comuni interessati dallo sviluppo della nuova linea elettrica hanno espresso specifiche e puntuali dichiarazioni attestanti la conformità dell'opera in progetto ai vigenti strumenti urbanistici;

- di dare atto che, pur in assenza della dichiarazione del Comune di Tricerro, interessato esclusivamente da una variante alla linea esistente Trino-Castelnuovo, in merito alla conformità urbanistica, l'autorizzazione unica del Ministero per lo Sviluppo Economico costituisce variante allo strumento urbanistico vigente;

- di stabilire che l'intesa è vincolata al rispetto:

1. delle prescrizioni/raccomandazioni contenute nella citata DGR n. 60-11982 del 4 agosto 2009 di espressione del giudizio di compatibilità ambientale, secondo le integrazioni e/o modifiche illustrate in premessa, da richiamarsi espressamente nel dispositivo del decreto di autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico;

2. dei livelli di portata di energia elettrica, dichiarati nella documentazione progettuale, atti a garantire il mantenimento dell'obiettivo di qualità per l'inquinamento elettromagnetico, di cui al DPCM 8 luglio 2003;

3. dell'impegno da parte del proponente a fornire i dati informatici relativi ai tracciati delle linee realizzate, ai fini dell'aggiornamento del catasto regionale delle linee elettriche;

4. dell'impegno del Ministero per lo Sviluppo Economico a richiamare nella premessa al decreto di autorizzazione l'obbligo per i Comuni territorialmente interessati di recepire nei rispettivi strumenti urbanistici le planimetrie inerenti alla rappresentazione delle DPA correlate al rispetto dell'obiettivo di qualità fissato dalla norma, quale valore massimo di esposizione ai campi magnetici, così come aggiornate dal proponente in sede di progettazione esecutiva e, quindi, trasmesse ai Comuni interessati;

- di dare atto che con il Protocollo d'intesa "Realizzazione di un nuovo elettrodotto a 380 kV tra le stazioni di Trino V.se e Lacchiarella: tratto ricadente in Piemonte" del 28 maggio 2009 sottoscritto tra la Regione, gli Enti Locali interessati e Terna S.p.A., la Società elettrica ha contratto l'impegno di realizzare un piano d'interventi di razionalizzazione e riequilibrio territoriale della Rete in Piemonte, di cui si sollecita la progettazione delle opere, unitamente al conseguente avvio delle fasi autorizzative;

- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero delle Infrastrutture per i successivi adempimenti di competenza e per opportuna conoscenza ai Comuni territorialmente interessati, nonché alla società Terna S.p.a.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)